### L'esperienza Uni4Justice e le prospettive future Le ricerche del team di Ca' Foscari

a cura di Stefano Campostrini e Roberto Senigaglia

## La ricerca civilistica e il dialogo con le Corti nel Progetto Uni4Justice

Andrea Cecchetto

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** This paper retraces 12 months of research carried out as part of the Uni4justice Project, in particular the methodology followed in this research aimed at verifying the requests made by the Venetian magistrates, which ended into the drafting of the 'use cases'. The use cases will then be reported and contextualised covering the following themes in order: relationships between co-owners in the exclusive use of the co-owned property; vexatious nature of the derogation from the art. 1957 c.c. and the case of the consumer guarantor; assignment of credit; in-depth analysis of the subcontracting contract and the notion of abuse of economic dependence.

**Keywords** Co-ownership. Consumer guarantor. Assignment of credit. Subcontracting. Hbuse of economic dependence.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 La ricerca: dal metodo alle azioni svolte. – 3 La fase preparatoria: le interviste che hanno preceduto e preparato la redazione dei casi d'uso. – 4 Il cuore della ricerca: i casi d'uso. – 5 Orientarsi tra sentenze e articoli nel trattare il quesito di diritto ricorrente: l'esperienza della Seconda Sezione. – 6 Elaborare un contributo che funga da *vademecum* di lavoro per il giudice: l'esperienza della Terza Sezione. – 7 Alcuni spunti sul metodo della ricerca e sui possibili sviluppi.



#### 1 Introduzione

Il presente lavoro intende dare conto degli studi svolti nei 12 mesi della borsa di ricerca conseguita nell'ambito del Progetto Uni4Justice.

In particolare, verranno sinteticamente ripercorse le attività espletate e gli output prodotti con riferimento allo studio e redazione dei c.d. "casi d'uso", veri e propri elaborati approntati in base alle esigenze e secondo le diverse indicazioni dei magistrati richiedenti, e si approfondirà la metodologia impiegata.

Sarà guindi possibile ricavare dalle peculiarità di guesti ultimi delle indicazioni pratiche su come il lavoro dell'accademico possa integrare al meglio le necessità del giudicante, nell'ottica del miglioramento complessivo della giustizia italiana.

Da ultimo, anche alla luce dei feedback ottenuti dai magistrati con cui mi sono relazionato, verranno svolte alcune riflessioni sulla replicabilità e i possibili sviluppi futuri della metodica applicata.

#### 2 La ricerca: dal metodo alle azioni svolte

Il progetto Uni4Justice nasce con l'intento dichiarato di supportare le corti italiane nel miglioramento della propria azione: in particolare, intende fotografare la situazione delle varie sezioni e delle relative strutture di supporto (cancellerie, UPP), raccogliere dati e opinioni sulle problematiche che incidono sul lavoro quotidiano e fornire un supporto qualificato per lo smaltimento dell'arretrato e l'implementazione di metodologie di lavoro che aiutino la standardizzazione del lavoro e la migliore organizzazione dello stesso.

Il tutto mediante stretta sinergia tra giuristi e statistici, nell'ottica di fornire un supporto differenziato e qualificato, anche negli output, che utilizzi strumenti innovativi anche provenienti da mondi strictu sensu estranei alla pratica forense.

In tal senso, il lavoro da me svolto nei 12 mesi d'incarico della borsa di studio ha effettivamente "coperto" l'intero spettro di azioni e finalità proprie del progetto.

Si può distinguere l'apporto nelle seguenti categorie:

- partecipazione alle interviste con gli attori coinvolti, raccolta del feedback e relativa sistematizzazione:
- 2. interazione coi colleghi ricercatori all'esito della raccolta dati;
- partecipazione attiva alla seconda fase di lavoro, con studio e redazione dei c.d. casi d'uso:
- 4. Partecipazione alla fase di anonimizzazione delle pronunce giurisprudenziali raccolte, anche in coordinamento con la direzione di progetto dell'Università di Bologna.

Ognuna di gueste azioni è stata approcciata con un metodo tendenzialmente ricognitivo e pratico, tale da poter adattare la metodologia e l'approccio da impiegare alle esigenze dell'attore che richiedeva l'output, per raggiungere il risultato concreto.

Come anticipato nei passaggi introduttivi, in questa sede ci si occuperà prevalentemente di riferire quanto svolto in merito alla redazione dei casi d'uso, che restano il punto focale e il prodotto di tutte le fasi di lavoro, ma non avrebbero potuto in ogni caso prescindere dal confronto continuo che c'è stato con le Corti.

Per la loro natura, i casi d'uso sono stati affrontati con metodo scientifico e di studio della materia, mentre le altre azioni sono state maggiormente contraddistinte da un approccio di raccolta e analisi dei feedback ottenuti.

Ha così trovato una naturale risposta la domanda di ricerca inizialmente fissata, che verteva sui profili problematici del contenzioso di diritto civile aventi necessità - ai fini della individuazione della migliore soluzione - di un confronto con i significati recepiti in altri ordinamenti giuridici. In particolare, l'approccio comparatistico ha avuto in considerazione massimamente le fonti di diritto privato europeo, pur specificando che l'intero lavoro ha sempre preso come punto di partenza e di caduta della ricerca il contenzioso e le sue aporie, così come prospettate dai magistrati giudicanti di volta in volta interpellati, mantenendo quindi il focus sulla pratica del diritto più che sulla teoria.

Elemento che ha contraddistinto il lavoro di guesti 12 mesi è la condivisione e il coordinamento con gli altri membri - giuristi e statistici - del gruppo di lavoro.

Ciò è avvenuto principalmente con meeting online e in presenza, ma naturalmente non è mancato un confronto costante anche per le vie più brevi al fine di esaminare e condividere le risultanze di ciascuno e stabilire le successive linee di azione.

#### 3 La fase preparatoria: le interviste che hanno preceduto e preparato la redazione dei casi d'uso

Nei primi mesi di intervento (luglio-settembre) ho effettuato interviste, in presenza e da remoto, al presidente della II sezione di Corte d'Appello di Venezia e al presidente della III sezione della medesima Corte.

L'individuazione dei magistrati è stata fatta seguendo le indicazioni del gruppo di lavoro, che ha suddiviso appositamente i compiti tra i membri del team ratione materiae e ripartito i nominativi da intervistare.

Entrambe le interviste si sono basate sul fac-simile di guestionario fornito dal Ministero, e sono state svolte in affiancamento con un partecipante del progetto per l'area statistica.

I feedback emersi in entrambe le occasioni denotavano curiosità e interesse verso il progetto e le attività che ci ripromettevamo di mettere in campo, fattore che quindi si accompagnava alla disponibilità massima da parte dei magistrati.

Da subito si è colto l'auspicio di poter ricevere un contributo innovativo non soltanto nel contenuto, ma principalmente in ragione del taglio tipicamente accademico che il nostro lavoro avrebbe potuto garantire ai magistrati.

In altre parole, l'aspirazione dei giudici era ottenere qualcosa che le strutture già al servizio delle sezioni non potessero fornire ordinariamente, e nello specifico un lavoro sistematico che: (1) garantisse la produzione di materiali che tenessero conto della dottrina più importante per i singoli temi giuridici, e considerassero la giurisprudenza proprio alla luce della sistematica tipicamente adottata nell'accademia; (2) arricchisse quindi gli strumenti del giudice con qualcosa in grado di completarne le competenze e assicurare una migliore standardizzazione e ripetitività della sua attività.

Punto di partenza non poteva che essere quindi la raccolta di quante più informazioni possibili sulla quotidianità delle sezioni, sui suoi strumenti, sulle sue metodiche, prima di potersi addentrare sulle concrete esigenze dettate dai casi giudiziali.

## 4 Il cuore della ricerca: i casi d'uso

Parte centrale della ricerca e del tempo a essa dedicato è senza dubbio stata la redazione dei cosiddetti "casi d'uso" (ottobre 2022-giugno 2023).

Nell'ambito più generale del progetto, per "caso d'uso" doveva intendersi un intervento richiesto dal magistrato coinvolto che ovviasse ad una o più criticità del lavoro quotidiano suo e/o della sezione di afferenza: si poteva così spaziare da uno strumento utile a facilitare – ad esempio – le operazioni di calcolo richieste in alcune materie pur valorizzandone gli aspetti giuridici, a veri e propri elaborati che lo aiutassero invece o nella redazione di provvedimenti ripetitivi (schemi-tipo di provvedimento) oppure approfondissero e prospettassero soluzioni appropriate per questioni di diritto controverse ma particolarmente importanti e ricorrenti nel proprio lavoro quotidiano.

Nel mio caso, entrambe le sezioni con cui ho dialogato hanno manifestato l'esigenza di ricevere lavori riferibili proprio a quest'ultima categoria: si trattava quindi di aiutare i magistrati e le loro strutture di supporto fornendo degli elaborati giuridicamente mirati, che potessero agevolare la risoluzione e definizione di questioni ricorrenti nella casistica a loro afferente così che queste potessero essere risolte più rapidamente, facendo ricorso a una pratica base di studio.

Nello specifico, mi sono occupato di redigere quattro casi d'uso:

- due per la seconda sezione di Corte d'Appello;
- due per la terza sezione di Corte d'Appello.

In tutti i predetti casi, mi è stato chiesto di fornire una ricognizione dottrinale e giurisprudenziale su specifici temi di diritto privato (materia di elezione dei miei studi e della borsa di ricerca, nonché ambito nel quale erano ricomprese le aree di competenza trattate dalle sezioni interpellate), in modo da fornire ai magistrati uno strumento propedeutico a fungere da punto di partenza per la risoluzione di più casi alla loro attenzione e che, stanti le materie assegnate, molto probabilmente avrebbero seguitato a ripresentarsi anche in futuro

Per quanto attiene alla seconda Sezione, le questioni erano specifiche, ovvero:

- uso esclusivo del bene in comunione da parte del comproprietario, e sue consequenze;
- deroga pattizia all'art. 1957 c.c. specialmente nel caso del fideiussore consumatore

ed è stato richiesto in ciascun caso un elaborato sintetico ancorché esaustivo per le esigenze della sezione, cui si è arrivati dopo alcune call online col Presidente di sezione e dopo un incontro con l'intera sezione sulla base di una bozza di ricerca condivisa. In seguito, è stato redatto il vero e proprio documento di sintesi per entrambe le tematiche.

Diversamente, la terza Sezione ha richiesto un tipo di lavoro che seppur riconducibile alla tipologia e metodologia della macro-categoria sopra descritta, è stato connotato da specificità di rilievo.

Pur essendo assegnate alla stessa varie materie nell'ambito del diritto dei contratti, risultava infatti difficile circoscrivere la ricerca ad aspetti puntuali delle stesse, o perlomeno ciò non avrebbe aiutato i magistrati nella velocizzazione e standardizzazione del contenzioso, di fatto più eterogeneo e diversificato di quanto non fosse per la seconda Sezione.

Si è pertanto stabilito di assegnare due temi di ricerca più ampi (nello specifico, la cessione del credito e la subfornitura) demandandomi il compito di redigere dei testi più analitici che passassero in rassegna non una ma molteplici questioni maggiormente problematiche, e il cui esame era ricorrente nel lavoro della sezione.

In uno dei due casi, inoltre, il confronto con i giudici ha portato alla richiesta di un ulteriore sviluppo e approfondimento del lavoro: il caso d'uso in materia di subfornitura è stato quindi ulteriormente rielaborato e adattato per fornire ai giudici un *vademecum* ragionato di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema della subfornitura, lavoro che ha da ultimo raccolto la piena soddisfazione degli stessi magistrati.

# 5 Orientarsi tra sentenze e articoli nel trattare il quesito di diritto ricorrente: l'esperienza della Seconda Sezione

## 5.1 Il primo caso d'uso

Come accennato, il primo quesito rivolto dalla Seconda Sezione riquardava la materia della comunione.

In via di sintesi, si trattava di capire quale rapporto intercorre tra la disciplina della comunione ordinaria e quella della comunione ereditaria in tema di condotta del singolo comproprietario che fruisca del bene individualmente. È necessaria o no una condotta attiva degli altri contitolari per vedersi riconosciuti i frutti *pro quota* spettanti? Qual è il discrimine tra frutti prodotti dalla cosa comune e da corrispondersi ai comproprietari (1) e indennizzo per l'uso esclusivo in danno degli altri contitolari (2)? Sussistono ragioni che giustifichino un diverso trattamento tra le due tipologie di comunione?<sup>1</sup>

I magistrati riferivano come negli anni recenti – nonché in alcuni fascicoli in attesa di decisione – il tema assumesse valore dirimente: si trattava quindi di prospettare un'analisi della questione che prescindesse da fattori tipici di una singola controversia, per enucleare alcuni punti tali da supportare poi la Sezione nell'analisi delle varie fattispecie da decidere.

In altre parole, un elaborato mirato che avrebbe di fatto portato a una standardizzazione dell'iter decisionale mediante affermazione di principi con valenza decisoria, già adeguatamente corredati di richiami giurisprudenziali.

<sup>1</sup> Punto di partenza era la massima estratta dalla sentenza n. 1738/2022 della Corte di Cassazione: "Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale". Trattandosi di principio noto e consolidato in tema di comunione ordinaria, passando all'ambito della comunione ereditaria veniva richiesto come esso potesse coordinarsi con il diverso principio che segue: "Il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, agli effetti dell'art. 723 cod. civ., per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede, non trovando applicazione in tal caso gli artt. 535 e 1150 cod. civ. Il presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei compartecipanti, restando irrilevante, quanto al relativo obbligo, la condotta disinteressata del coerede escluso dal possesso" (v. Cass. 31 gennaio 2014, n. 2148; Cass. 30 maggio 2017, n. 13619).

Va da sé che il valore aggiunto ricercato dalla Sezione era l'approccio sistematico proprio di chi da anni si occupa di ricerca in campo accademico: in questo, la consultazione della manualistica in tema e dei più recenti contributi dottrinali si rivelava centrale nella formulazione di una prima serie di risposte ai quesiti posti, controversi in giurisprudenza.

Seguiva quindi un incontro in presenza con tutti i componenti della Sezione per condividere tale output: la discussione in quell'occasione consentiva di spaziare ulteriormente nel tema e porre nuovi spunti critici che potessero confortare gli esiti della ricerca.

Chiudeva l'iter quindi la stesura di un sintetico elaborato, che compendiava le conclusioni così condivise e costituiva una sintesi degli approdi raggiunti.

In breve, era stato possibile stabilire che prescindendo da fattispecie specificamente proprie dell'uno o dell'altro tipo di comunione (si pensi al retratto successorio), si doveva ritenere che entrambi appartenessero a un *genus* comune, di modo che i principi fissati per un ambito potevano ritenersi applicabili anche all'altro qualora non vi fossero norme o interpretazioni di queste in senso contrario.

Centrale era il discrimine tra mero uso infruttifero del bene ed eventuale produzione di frutti.

L'art. 1102 c.c. infatti statuisce che il singolo comproprietario può fare uso pieno del bene nella misura in cui non ne alteri la destinazione e non impedisca un pari uso agli altri contitolari e l'uso esclusivo di per sé non dà diritto agli altri comproprietari a vedersi riconoscere una indennità per il mancato godimento del bene. Solo il rifiuto alla loro richiesta di uso turnario può dare origine al risarcimento del danno derivante dalla condotta del comproprietario che ne ha l'uso esclusivo, che mediante il rifiuto rende illecito tale uso.

Qualora invece il bene produca frutti, quelli naturali entrano nella comunione e quelli civili si ripartiscono *ipso iure*. Si applica in questo caso l'art. 1101, co. 2, c.c., in base al quale i comproprietari partecipano dei vantaggi della comunione in ragione della propria quota. Non è quindi richiesta una condotta attiva per maturare il diritto a vedersi corrispondere la propria quota di frutti (e la richiesta è implicita nella richiesta di rendiconto che precede la divisione).

In tal senso, l'accenno di alcune pronunce al c.d. "vantaggio patrimoniale" che trarrebbe il comunista in uso esclusivo poteva effettivamente fuorviare l'interprete, ma muovendo dalle norme sopra citate e dagli studi in materia, che fissano il confine tra uso e percezione di frutti, non poteva che concludersi che sia maggiormente coerente per il sistema ritenere lecito e consentito il vantaggio costituito dal mero mancato esborso, derivante (ad esempio) dal risiedere nell'immobile in comune, laddove invece la produzione di frutti comporta l'obbligo di non ledere i diritti degli altri comproprietari.

## 5.2 Il secondo caso d'uso

Il secondo quesito rivolto dalla Seconda Sezione verteva sulla fideiussione, tema anch'esso – come il primo – emerso nel corso delle riunioni periodiche tra i magistrati.

Veniva richiesto se debba intendersi come vessatoria la clausola pattizia in forza della quale le parti di un contratto di fideiussione derogano al disposto dell'art. 1957 c.c.

Questo caso di studio era particolarmente importante nell'ottica del progetto, visto che l'interrogativo andava successivamente esteso all'ipotesi in cui il fideiussore rivesta la qualifica di consumatore, poiché molti casi all'esame della Sezione riguardavano tale fattispecie che peraltro – come poi emerso dall'approfondimento del caso d'uso – poteva condurre a valutazioni diverse rispetto alla vessatorietà nei confronti del fideiussore non consumatore.

Essendo il diritto dei consumatori il pilastro fondamentale del diritto privato europeo, questo caso d'uso consentiva di ampliare lo spettro della ricerca a tutti quei profili comparatistici che connotavano la borsa di studio oggetto di assegnazione, e davano un respiro più ampio all'intero progetto.

Non a caso, il peso maggiore nell'orientare la risposta al quesito l'ha avuto proprio il principio di fondo che ispira il *corpus* normativo europeo a tutela del consumatore, ovvero la protezione del soggetto tipicamente più debole nella contrattazione.

Come punto di partenza, lo studio della *ratio* dell'art. 1957 c.c. e dei principi di fondo che governano l'istituto fideiussorio hanno consentito di orientarsi nella ricerca di gueste risposte.

L'art. 1957 tutela l'interesse individuale del fideiussore: si intende cioè evitare che il garante rimanga esposto troppo a lungo alle pretese del creditore, e che l'inerzia di questi possa comprometterne l'azione di regresso. La deroga pertanto aggrava la responsabilità del garante e si traduce in una diversa (e più sfavorevole) allocazione del rischio a suo danno, visto che si produce una sostanziale diminuzione di responsabilità del creditore.<sup>2</sup>

La ricerca a questo punto arrivava alla logica conseguenza (invero piuttosto utile per un magistrato) di contestare l'assunto maggioritario in giurisprudenza che esclude la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., proprio perché non risulta tenuta in debito conto la ricaduta concreta sull'equilibrio contrattuale.

<sup>2</sup> Utile spunto sistematico è giunto dall'allargamento dello studio oltre le pronunce giurisprudenziali, per esaminare in particolare alcune importanti tipologie di provvedimenti amministrativi. È il caso del provvedimento ABI n. 55 del 2005, laddove si chiarisce come la deroga pattizia a favore del creditore disincentiva la diligenza della banca creditrice e squilibra quindi la posizione delle parti.

Questo primo approdo dell'analisi rendeva più semplice approcciare il secondo quesito, posto che nel diritto dei consumatori il tema dello squilibrio tra le parti del contratto riveste una valenza pressoché decisiva. E anzi proprio quel principio di diritto per cui ha prevalenza la tutela sostanziale del consumatore su un rigido formalismo normativo, consentiva di addivenire in modo chiaro e di pronta argomentazione ad un esito coerente con il quadro delle leggi che il giudicante deve tenere in considerazione.

La posizione deteriore in cui viene comunque a trovarsi il fideiussore (consumatore) non può non essere valutata alla luce dell'art. 33. co. 2, lett. t) del Codice del Consumo, sembrando assai difficile che la deroga all'art. 1957 non rientri all'interno di quell'ipotesi normativa (e anche qui occorre privilegiare l'aspetto per cui si alloca diversamente un rischio e si peggiora la condizione del consumatore).

Ancora più interessante è stato a questo punto rispondere alle sollecitazioni poste dai magistrati nel corso della riunione esplicativa. tra le quali le più pregnanti riguardavano il caso di un termine diverso da quello semestrale, una formulazione della clausola in differenti termini, oppure una forma specifica imposta al creditore per coltivare le proprie pretese.

Per poter rispondere, il centro non poteva che restare l'esame della concreta ricaduta di quella disposizione sull'assetto dei diritti/obblighi delle parti: se anche la deroga parziale si traduce in un significativo squilibrio del rapporto ai sensi dell'art. 33, co. 1, Codice del Consumo la conclusione dovrà essere analoga nel senso dell'inammissibilità (e peraltro molti commentatori hanno più volte studiato clausole che abbiano non necessariamente un oggetto, ma anche solo l'effetto di peggiorare la posizione del consumatore).

### 6 Elaborare un contributo che funga da vademecum di lavoro per il giudice: l'esperienza della Terza Sezione

Come sopra anticipato, le esigenze prospettate dalla Terza Sezione divergevano significativamente da quelle della Seconda: ritenevano infatti i giudici che, nell'ambito delle varie figure contrattuali loro assegnate come materie di competenza, non fosse possibile o comunque fosse poco utile circoscrivere l'ambito di una ricerca a questioni di diritto puntuali come quelle formulate dalla Seconda Sezione.

Diversamente, poteva essere più proficuo ritagliare una macroarea d'azione per poi andare a fissare dei punti fermi sulle questioni più critiche e controverse, sia pur sintetici, utili a orientare i giudici nelle tematiche ricorrenti del contenzioso.

#### 6.1 Il terzo caso d'uso

Il primo ambito segnalato era quello della cessione del credito, con particolare riferimento alla tematica delle eccezioni opponibili dal debitore al cessionario e al rapporto tra guesta fattispecie e guella del factoring.

Pur seguendo un metodo di ricerca sostanzialmente analogo a quello adottato per gli altri casi d'uso, l'elaborato conclusivo ricalcava maggiormente la struttura di un vademecum per punti, che toccava vari aspetti elencando alcuni riferimenti utili ad approfondire agevolmente il singolo tema con un confronto tra le principali teorie dottrinali e una rassegna ragionata della giurisprudenza più significativa.

Il focus si è altresì incentrato su un aspetto più puntuale, ovvero quale sia il momento in cui deve essere effettuata la notifica della cessione al debitore ceduto. Anche qui la risposta è stata desunta dal combinato disposto tra giurisprudenza e ratio della disciplina normativa, similmente ai temi specifici già posti dagli altri casi d'uso.

Posto che risulta minoritario il filone dottrinale-giurisprudenziale per cui la notificazione sarebbe una condizione di efficacia relativa (nei confronti del debitore) della cessione, va dato conto che per l'orientamento prevalente tutta la disciplina mira a proteggere la buona fede del debitore (v. Cass. 13 marzo 2014, n. 5869, per cui la notificazione e l'accettazione da parte del debitore ceduto non sono funzionali a produrre effetti negoziali, ma solo ad escludere la natura liberatoria del pagamento al cedente): in tal senso, l'affidamento di questi nella persistente legittimazione attiva del cedente verrà meno con la (i) notificazione, (ii) la sua accettazione della cessione o (iii) la sua presa di conoscenza comunque avvenuta.

Nel complesso, quindi, un lavoro maggiormente di tipo ricognitivo-ricostruttivo, che è stato nondimeno riconosciuto utile a velocizzare parte del lavoro preparatorio dei giudici nella redazione dei provvedimenti, specie con riferimento all'elencazione delle pronunce rilevanti in materia.

#### 6.2 Il quarto caso d'uso

La seconda tematica segnalata era la subfornitura (Legge n. 192/1998).

In guesto caso però alla richiesta di un lavoro di tipo ricognitivo si affiancava l'indicazione di un particolare filone di approfondimento da seguire, ovvero quando, a quali condizioni e in quali termini la nozione di abuso di dipendenza economica (art. 9 della predetta legge) possa estendersi anche ad ambiti contrattuali ulteriori rispetto alle ipotesi tipiche previste nella disciplina della subfornitura.

Nello specifico, si trattava non solo e non tanto di orientare in un senso o nell'altro la risposta al quesito – dato che dopo una prima fase di contrasti, la tesi a sostegno dell'estensibilità ha largamente prevalso – quanto piuttosto di dar conto delle pronunce giurisprudenziali e delle posizioni dottrinali più importanti nelle figure contrattuali maggiormente diffuse nella prassi.

L'elaborato ha consentito di fotografare la tesi favorevole spaziando oltre i consueti ambiti della dottrina e della giurisprudenza. Ad oggi, infatti, la tesi estensiva poggia principalmente su:

- a. SSUU Cassazione ord. 25.11.2011, n. 24906: "L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge n. 192 del 1998 configura una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura, la quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza economica di un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in secondo luogo, l'abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della norma, ove si parla di imprese clienti o fornitrici, con uso del termine cliente che non è presente altrove nel testo della L. 192/1998";
- b. Analisi dell'Iter legislativo e dei lavori preparatori;
- c. Lettura sistematica dell'assetto voluto dal legislatore: le attribuzioni dell'AGCM e il suo ruolo, infatti, consentono di interpretare la regola alla luce dell'attivazione da parte di quest'ultima di diversi procedimenti in rapporti diversi dalla subfornitura, ma che fanno riferimento alla norma posta dall'art. 9

Così approfondita e ampliata (anche differenziandola) la base argomentativa a sostegno della tesi, la seconda fase del lavoro ha successivamente esaminato in quali ipotesi e in che termini l'assunto è stato applicato nei tipi contrattuali diversi dalla subfornitura, permanendo comunque differenze tra un caso e l'altro.<sup>3</sup>

Più che negli altri casi d'uso, ha qui assunto centralità la giurisprudenza di merito, vista l'evoluzione piuttosto recente della problematica: in questo, quindi, la ricerca è stata particolarmente utile e apprezzata stante la maggiore difficoltà di reperire tali pronunce, anche nelle banche dati più aggiornate.

Proprio dalla casistica delle corti è stato possibile ricavare anche le ipotesi più ricorrenti di condotte abusive, che si sono così aggiunte nell'analisi a quelle canoniche già individuate da dottrina e

<sup>3</sup> In particolare, sono stati esaminati i contratti di distribuzione, concessione di vendita, trasporto, franchising, appalto e i contratti bancari.

giurisprudenza (rifiuto di vendere o comprare, imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto).

L'elaborato finale, comunque il più corposo per tutti i casi d'uso esaminati, ha così assunto la forma di un breve saggio, impostato – anche graficamente – per consentire facilità di consultazione e poter costituire uno strumento da usare in modo ricorrente per la decisione delle controversie sulla subfornitura.

Si è quindi trattato di un lavoro che ha compendiato:

- l'approccio orientato a rispondere a un quesito di diritto che rappresentava una questione problematica e ricorrente nel lavoro dei magistrati, più tipico dei casi d'uso per la seconda sezione
- il taglio ricognitivo già richiesto dalla stessa terza sezione in materia di cessione del credito.

# 7 Alcuni spunti sul metodo della ricerca e sui possibili sviluppi

Il metodo della ricerca seguito per redigere tutti gli elaborati è stato incentrato sulla consultazione di testi specialistici nelle biblioteche universitarie, sulla raccolta e studio di materiali informatici dalle banche dati di ateneo, sulla consultazione di queste ultime per l'analisi delle pronunce più rilevanti tanto di merito quanto di legittimità.

L'impostazione che ne è seguita è di testi snelli, tendenzialmente organizzati in forma schematica così da essere quanto più immediati e pratici per l'uso cui erano destinati.

L'approccio quindi è stato quello tipico del mondo della ricerca, che nell'aspirazione del progetto è proprio ciò cui si voleva attingere per arricchire gli strumenti del giudicante e cercare di risolvere alcune delle criticità che ne rallentano l'operato.

Tuttavia, è stato decisamente innovativo e proficuo aggiungere a quel metodo invero piuttosto consolidato – al netto del personalissimo taglio del singolo ricercatore – l'attenzione a focus specifici segnalati dai magistrati. Ciò ha consentito di orientare al massimo ogni approfondimento di studio alla trattazione di questioni pratiche, garantendo di fatto un risultato che unisse il grado di dettaglio tipico della ricerca con l'attenzione alla ricaduta operativa che serve a chi applica il diritto in sede giurisdizionale.

Come è emerso dai vari incontri sopra richiamati e riassunti, se uno degli obiettivi principali del progetto era di favorire il dialogo e creare una proficua interazione tra corti e Accademia, la mia personale esperienza mi porta a ritenere che sia stato centrato.

Naturalmente questa fase va considerata come primo passo verso quel risultato atteso, e auspicabilmente l'esperienza sui casi d'uso e su come i giudici possano avvalersi degli strumenti, dei metodi

e dell'approccio del mondo universitario potrà essere raccolta anche nei prossimi anni per coltivare una relazione più stretta tra gli attori.

Di fatto, applicare l'approccio e la metodologia della ricerca accademica alla risoluzione delle problematiche prospettate dai magistrati și è rivelata una scelta lungimirante e che merita ulteriori campi di approfondimento nel futuro.

La possibilità di arricchire lo studio dei casi d'uso con l'approfondimento del *corpus* del diritto privato europeo e le esperienze di altri stati si è rivelata particolarmente utile, portando alle sezioni elementi di riflessione (e in ultimo, di decisione) che solitamente richiederebbero loro ulteriore tempo e risorse. Questo aspetto è senz'altro uno di quelli da considerare come apporto che tipicamente l'accademia può dare alla giustizia con maggiore facilità ed efficienza rispetto all'utilizzo delle risorse di sezione, essendo un suo campo di studio ormai consolidato.

Il giudizio finale nasce guindi non solo da una personale esperienza decisamente positiva, ma principalmente da quanto trasferitomi dagli stessi magistrati durante i lavori: molti di loro hanno infatti espresso l'auspicio che si trovi un modo di stabilizzare e dare prospettiva a questa collaborazione, proprio perché apporta al loro lavoro un insieme di metodi e approcci che integrano e affinano con qualità l'attività giurisdizionale.